

Deliberazione N. 508Assessore

Presidente VINCENZO DE LUCA

Vicepresidente FULVIO
BONAVITACOLA

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 17 US 06 US 06	92 02 00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 28/07/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Dichiarazione interesse acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 Comune di Portici.

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	NICOLA	CAPUTO	
4)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
5)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
6)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	
7)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
9)	Assessore	MARIO	MORCONE	
10)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
11)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con ricorso promosso da parte di privati cittadini contro il Commissario di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque della Regione Campania, delegato ex Opcm n. 3654/08 e la Regione Campania, è stato adito il TAR Lazio, lamentando che:
 - a.1 con deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 4079 del 14.07.1987 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al collettore litoraneo a servizio del Comune di Portici e condotta sottomarina;
 - a.2 con successiva deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 952 del 05.03.1991 veniva dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori onde avviare la procedura espropriativa delle aree e degli immobili interessati dagli interventi. Venivano altresì avviate le operazioni di gara e aggiudicati i lavori per la realizzazione delle opere;
 - a.3 con ordinanza n. 440 del 21.09.2001, il Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque della Regione Campania ex Opcm n. 3654/08, subentrato alla Regione Campania con ordinanza ministeriale n. 3011 del 21.10.1999, dichiarava nuovamente, stante la scadenza della precedente dichiarazione, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori, per cui veniva disposta ed eseguita l'occupazione d'urgenza per la realizzazione dei lavori del progetto in questione, tra l'altro, delle partt. nn. 19, 29, 140, 33, 21, 129 del foglio 4 del Comune di Portici, di proprietà dei ricorrenti;
 - a.4 con ordinanza n. 157 del 26.11.2009 il Commissario delegato espropriava anche le partt. nn. 14 e 140 del foglio 4 del Comune di Portici, sempre di proprietà dei ricorrenti;
- b. i detti ricorrenti chiedevano, previo annullamento dell'ordinanza commissariale n. 157 del 26.11.2009, con la quale era stato disposto l'esproprio delle particelle n. 14 e 140 del foglio 4 del NCEU del Comune di Portici, che:
 - b.1 venisse accertata l'illegittimità dell'occupazione delle suddette aree posta in essere dal Commissario;
 - b.2 conseguentemente, per il periodo di occupazione *sine titolo*, che venisse riconosciuto il loro diritto ad ottenere il risarcimento dei danni;
 - b.3 venisse disposta la restituzione delle aree oggetto di illegittima espropriazione;
- c. con sentenza n. 10353/21, il TAR Lazio, in accoglimento parziale del suindicato ricorso, annullava l'ordinanza n. 157 del 26.11.2009 nella parte in cui disponeva l'espropriazione delle partt. 14 e 140 del catasto del Comune di Portici e ordinava alla Regione Campania la cessazione della condotta anti-giuridica, determinando discrezionalmente ed in via alternativa:
 - c.1 l'emanazione di un provvedimento sanante ex art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001;
 - c.2 la restituzione del bene previa riduzione dello stesso in pristino e risarcimento del danno;
 - c.3 il trasferimento dei beni con accordo transattivo che contempra anche il risarcimento del danno;

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a. con nota acquisita al prot. reg. n. 522317 del 25.10.2022, l'Avvocatura regionale trasmetteva alla D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, per l'esecuzione, copia della sentenza n. 13604/2022 del 21.10.2022, notificata all'Ente regionale in data 24.10.2022, in cui, stante l'inottemperanza delle Amministrazioni resistenti alla menzionata sentenza n. 10353/21 del TAR Lazio, invitava gli Uffici competenti a dare esecuzione al provvedimento *de quo*;
- b. con nota PG/2022/0584715 del 25/11/2022, l'Amministrazione comunale di Portici, effettivo utilizzatore delle aree oggetto del suddetto contenzioso, in riscontro alla istanza inviata dalla Regione Campania con nota PG/2022/0565625 del 16.11.2022, rilevava che le particelle oggetto di causa hanno subito radicali modifiche tali da rendere impossibile la restituzione e, in particolare, che: *"L'ente comunale – dopo aver concluso il Protocollo d'intesa con la Regione Campania - ha ottenuto un finanziamento di 7,3 milioni di euro nell'ambito dell'accordo di programma quadro (APQ) "Infrastrutture per i sistemi urbani – VIII atto integrativo" teso a valorizzare il waterfront della Città di Portici attraverso interventi di ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità del tratto di costa e del mare e la creazione di un "parco urbano litoraneo" finalizzato alla riconquista della*

- continuità naturalistica, paesaggistica e storica "mare-vulcano" che aveva nel passato caratterizzato la città". Le particelle 14 e 140 del Foglio 4 del NCEU del Comune di Portici, interessate dal progetto di riqualificazione, hanno subito radicali modifiche derivanti dalla realizzazione della condotta fognaria (Opera n. 3 – Area Napoli Sud collettore litoraneo al servizio del Comune di Portici) oltre alle opere di riqualificazione e sistemazioni superficiali";*
- c. con nota acquisita al PG/2023/0484344 del 11/10/2023, a seguito di chiarimenti richiesti dall'Ente regionale, il Comune di Portici precisava che la particella 558 rientra nel progetto di qualificazione del *waterfront* in corso di ultimazione, mentre la particella 557, *"risulta recintata e non è interessata dall'intervento di riqualificazione"*;
- d. pertanto, i competenti Uffici hanno effettuati ulteriori verifiche ed incontri, all'esito dei quali la D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali confermava il valore attribuito alla p.lla 558 nella precedente proposta transattiva, nonché che l'occupazione ha interessato soltanto l'odierna particella 558 - mq 234 – e non anche la 557, (cfr. ordinanza n. 157 del 26.11.2009 del Commissario di Governo ex O.P.C.M. n. 3654/08, nonché verbale di presa di possesso e di consistenza del 29.01.2010);
- e. di conseguenza, con nota PG/2023/0573551 del 27/11/2023, si trasmetteva ulteriore proposta transattiva, in cui si ribadiva quanto formulato nella proposta formulata con nota prot. reg. n. 218872 del 26/04/2023, alla quale non seguiva riscontro;
- f. con Decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 75480 del 27/02/2024, veniva nominato il Commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza *de qua*, che, appurata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario tra le parti, ha relazionato al TAR Lazio affinché:
- f.1 si pronunciasse giudiziarmente in ordine alla *"(...) superficie della ex particella 14 su cui calcolare il risarcimento del danno da occupazione priva di titolo, ovvero definire se per la particella 557 di mq 1209 (parte dell'ex 14) debba essere corrisposto il risarcimento in quanto dagli atti non risulta definita l'eventuale occupazione ovvero le relative date di inizio e fine"*;
- f.2 delimitasse *"la data da cui far decorrere il risarcimento del danno a favore dei ricorrenti Petrone sia per la particella 140 sia per la parte della particella ex 14 che verrà definita, in quanto i medesimi ne hanno acquisito la proprietà col Decreto della 7° Sezione Civile del Tribunale di Napoli in data 11/05/2006(...)"*;
- g. con ordinanza collegiale n. 3919/2025, il TAR Campania, sposando pienamente la tesi dell'Ente regionale, ai fini della determinazione dell'area oggetto di occupazione, rilevava che:
- g.1 *"il Commissario di Governo con atto prot. 411010 del 6 maggio 2010 ha provveduto alla soppressione della particella 14 frazionandola nelle particelle n. 557 di mq. 1.209 e n. 558 di mq. 234;*
- g.2 *come risulta dal verbale di presa in possesso del 29 gennaio 2010, conseguente all'Ordinanza commissariale n. 157 del 26 novembre 2009, l'occupazione della particella ex 14 ha riguardato solo 234 mq su 1.443 mq (non essendo stata fornita prova contraria in merito all'eventuale previa occupazione dell'intera area) ed è, pertanto, limitatamente alla particella (oggi) nr. 558 pari a mq. 234 che deve essere calcolato l'ammontare dell'indennità dovuta;*
- g.3 *ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio occorre avere riguardo al tempo decorso dall'emissione del Decreto della 7° Sezione Civile del Tribunale di Napoli in data 11 maggio 2006, considerato che in tale atto nulla è stato diversamente specificato in merito al trasferimento di diritti pregressi in capo agli odierni ricorrenti;"*;
- h. con nota prot. n. 109335 del 14/03/2025, il Commissario *ad acta*, in considerazione dello stato degli atti in essere, invitava la Regione Campania a predisporre formali atti di avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis delle Particelle 140 e 558 del foglio 4 del Comune di Portici (NA), per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio Sez. I Quater n. 10353/2021, sulla base della perizia estimativa acquisita al PG/2025/0092209 del 21.02.2025;
- i. la citata perizia estimativa, con riguardo alle menzionate Particelle 140 e 558 del foglio 4 del Comune di Portici (NA), ha quantificato in complessivi Euro 70.774,10 i valori relativi a:
- i.1 Indennità di occupazione temporanea per € 27.270,00;
- i.2 Interessi legali per € 2.921,10;
- i.3 Indennizzo per pregiudizio patrimoniale per € 36.894,00;
- i.4 Indennizzo per pregiudizio non patrimoniale per € 3.689,00;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, altresì, che:

- a. le p.lle 140 e 558 del Foglio 4 del NCEU del Comune di Portici sono interessate dal progetto di riqualificazione *waterfront* e hanno subito radicali modifiche derivanti dalla realizzazione della condotta fognaria (Opera n. 3 – Area Napoli Sud collettore litoraneo al servizio del Comune di Portici) oltre alle opere di riqualificazione e sistemazioni superficiali;
- b. il Comune di Portici, effettivo utilizzatore delle aree oggetto di causa, con nota acquisita al PG/2025/0181428 del 08.04.2025, ha manifestato:
 - b.1 l'impraticabilità della restituzione e del ripristino dello status quo ante delle aree oggetto di causa;
 - b.2 l'attualità della sussistenza dell'interesse all'acquisizione sanante per la soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione delle particelle 140 e n. 558 del Foglio 4 del NCEU del Comune di Portici;
- c. sono stati valutati, comparativamente, i contrapposti interessi privati e rilevata l'assenza di ragionevoli alternative all'applicazione del disposto di cui al citato art. 42 bis dpr 327/2001;
- d. una eventuale restituzione delle aree pregiudicherebbe l'efficacia dell'intervento pubblico teso a valorizzare il *waterfront* della Città di Portici attraverso interventi di ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità del tratto di costa e del mare e la creazione di un "parco urbano litoraneo", con grave pregiudizio per il sistema ambientale dell'intero territorio del Comune di Portici;
- e. sono stati esperiti, senza esito positivo, diversi tentativi di definizione transattiva del contenzioso, sia dall'Ente regionale che con l'ausilio del Commissario ad acta;
- f. sussistono le ragioni che giustificano, all'attualità, l'apprensione coattiva delle particelle n. 140 e n. 558 del Foglio 4 del NCEU del Comune di Portici individuando, quale beneficiario, il Comune di Portici, accertata l'impossibilità di restituzione dei beni;
- g. il comma 1 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 "T.U. Espropri" - introdotto dall'art. 34, comma 1, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito e modificato dalla Legge 15.7.2011 n. 111 –consente l'acquisizione di un bene immobile da parte di un'autorità che lo utilizza per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, prevedendo: *"1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene."*;
- h. la lettera c) dell'art. 51 dello statuto regionale della Campania, approvato con Legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009, attribuisce alla competenza della Giunta l'amministrazione del patrimonio e del demanio regionale;
- i. le complesse valutazioni e ponderazioni di interessi che precedono l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, qualitativamente diverse da quelle tipicamente effettuate nel normale procedimento espropriativo, attengono alla sfera di competenza dell'organo munito del potere di indirizzo politico-amministrativo, competente, quindi, alla valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, fermo restando che le istruttorie tecniche restano di competenza degli organi di amministrazione attiva;
- j. sussiste un rilevante interesse pubblico all'acquisizione dei suddetti beni, essendo gli stessi sede di opere realizzate nell'ambito dell'intervento "Opera n. 3 – Area Napoli Sud collettore litoraneo al servizio del Comune di Portici", dell'accordo di programma quadro (APQ) "Infrastrutture per i sistemi urbani – VIII atto integrativo" teso a valorizzare il *waterfront* della Città di Portici attraverso interventi di ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità del tratto di costa e del mare e la creazione di un "parco urbano litoraneo" finalizzato alla riconquista della continuità naturalistica, paesaggistica e storica "mare-vulcano" che aveva nel passato caratterizzato la città", giusto Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Campania e il Comune di Portici;
- k. pertanto, i competenti Uffici propongono di dichiarare, in esecuzione della sentenza n. 10353/21 del TAR Lazio, l'interesse all'acquisizione - ex art. 42 bis del D.P.R. n.327/01- in favore del patrimonio indisponibile del Comune di Portici (NA), dei fondi censiti nel NCEU del Comune di Portici (NA), come di seguito indicati:
 - k.1 foglio 4 p.lla 558 di mq 234 (derivata dal frazionamento della originaria p.lla 14);
 - k.2 foglio 4 p.lla 140 di mq 346;

irreversibilmente trasformati a seguito della realizzazione delle opere di collettamento fognario dell'intervento "Opera n. 3 – Area Napoli Sud collettore litoraneo al servizio del Comune di Portici", nell'ambito del menzionato accordo di programma quadro (APQ) "Infrastrutture per i sistemi urbani – VIII atto integrativo";

- I. in ordine al procedimento in parola, è stata individuata, alla data dell'11.05.2025, la disponibilità dei fondi sui capitoli U01461 per euro 2.921,10, U03411 per Euro 40.583,00 e U04760 per Euro 27.270,00 del Bilancio regionale;

RITENUTO:

- a. di dover dichiarare, in esecuzione della sentenza n. 10353/21 del TAR Lazio, l'interesse all'acquisizione -ex art. 42 bis del D.P.R. n.327/01- in favore del patrimonio indisponibile del Comune di Portici, dei fondi censiti nel NCEU del Comune di Portici (NA), come di seguito indicati:
 - a.1 foglio 4 p.lla 558 di mq 234 (derivata dal frazionamento della originaria p.lla 14);
 - a.2 foglio 4 p.lla 140 di mq 346;

irreversibilmente trasformati a seguito della realizzazione delle opere di collettamento fognario "Opera n. 3 – Area Napoli Sud collettore litoraneo al servizio del Comune di Portici", nell'ambito dell'accordo di programma quadro (APQ) *"Infrastrutture per i sistemi urbani – VIII atto integrativo" teso a valorizzare il waterfront della Città di Portici attraverso interventi di ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità del tratto di costa e del mare e la creazione di un "parco urbano litoraneo" finalizzato alla riconquista della continuità naturalistica, paesaggistica e storica "mare-vulcano" che aveva nel passato caratterizzato la città"*, giusto Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Campania e il Comune di Portici;

- b. di dover demandare all'Autorità Espropriante della Giunta Regionale - UOD 60.06.02, l'adozione dei conseguenti atti amministrativi finalizzati alla suddetta acquisizione sanante, ivi compresa la comunicazione agli interessati di avvio del procedimento ex L. n. 241/1990, con applicazione delle indennità determinate nella relazione peritale, da aggiornarsi alla data di effettivo soddisfo;

VISTI

- a. la L. 241/1990;
- b. l'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- c. la L.R. n. 6/2009;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di dichiarare, in esecuzione della sentenza n. 10353/21 del TAR Lazio, l'interesse all'acquisizione - ex art. 42 bis del D.P.R. n.327/01 - in favore del patrimonio indisponibile del Comune di Portici, dei fondi censiti nel NCEU del Comune di Portici (NA), come di seguito indicati:
 - 1.1 foglio 4 p.lla 558 di mq 234 (derivata dal frazionamento della originaria p.lla 14);
 - 1.2 foglio 4 p.lla 140 di mq 346;irreversibilmente trasformati a seguito della realizzazione delle opere di collettamento fognario "Opera n. 3 – Area Napoli Sud collettore litoraneo al servizio del Comune di Portici", nell'ambito dell'accordo di programma quadro (APQ) *"Infrastrutture per i sistemi urbani – VIII atto integrativo" teso a valorizzare il waterfront della Città di Portici attraverso interventi di ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità del tratto di costa e del mare e la creazione di un "parco urbano litoraneo" finalizzato alla riconquista della continuità naturalistica, paesaggistica e storica "mare-vulcano" che aveva nel passato caratterizzato la città"*, giusto Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Campania e il Comune di Portici;
2. di demandare all'Autorità Espropriante della Giunta Regionale - UOD 60.06.02, l'adozione dei conseguenti atti amministrativi finalizzati alla suddetta acquisizione sanante, ivi compresa la

- comunicazione agli interessati di avvio del procedimento ex L. n. 241/1990, con applicazione delle indennità determinate nella relazione peritale, da aggiornarsi alla data di effettivo soddisfo;
3. di trasmettere il presente atto agli Assessori, al Gabinetto del Presidente, alla DG Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, all'Autorità espropriante, all'Ufficio Speciale Grandi Opere, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al BURC per la pubblicazione e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	508	del	28/07/2025	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) DG 17 US 06	UOD/STAFF DIR.GEN. 92 00
------------------	-----	-----	------------	---	------------------------------------

OGGETTO :

*Dichiarazione interesse acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001
Comune di Portici.*

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE	Presidente VINCENZO DE LUCA Vicepresidente FULVIO BONAVITACOLA	31/07/2025 31/07/2025
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF	Dott. FABRIZIO MANDUCA Dott. ANTONELLO BARRETTA Dott. PASQUALE CHIODI	30/07/2025 30/07/2025 30/07/2025

DATA ADOZIONE	28/07/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 31/07/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

40.01.00. Gabinetto del Presidente
50.15.00. Direzione Generale per le Risorse Strumentali
50.17.00. Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
50.17.92. Staff - Tecnico Amministrativo - Impianti e reti del ciclo integrato delle
acque di rilevanza regionale
60.06.00. Grandi Opere

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG = Direzione Generale

US = Ufficio Speciale

SM = Struttura di Missione

UDCP = Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente